



CONFINDUSTRIA FIRENZE

# **STATUTO**

# INDICE

	<b>TITOLO I – PROFILO ORGANIZZATIVO</b>	pag.3
ART. 1	Costituzione	pag.3
ART. 2	Scopi – Attività istituzionali	pag.3
ART. 3	Appartenenza al sistema confederale	pag.4
	<b>TITOLO II – SOCI</b>	pag.4
ART. 4	Perimetro della rappresentanza e categorie di soci	pag.4
ART. 5	Rapporto associativo	pag.5
ART. 6	Diritti e doveri	pag.5
ART. 7	Sanzioni	pag.6
ART. 8	Cessazione della qualità di socio	pag.6
	<b>TITOLO III – GOVERNANCE</b>	pag.7
ART. 9	Organi, componenti e articolazioni dell’Associazione	pag.7
ART. 10	Assemblea	pag.7
ART. 11	Consiglio Generale	pag.8
ART. 12	Consiglio di Presidenza	pag.9
ART. 13	Presidente	pag.10
ART. 14	Vice Presidenti	pag.11
ART. 15	Commissione di designazione – Procedure di designazione ed elezione	pag.11
ART. 16	Probiviri	pag.12
ART. 17	Revisori Contabili	pag.12
	<b>TITOLO IV – ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA</b>	pag.13
ART. 18	Sezioni merceologiche e territoriali	pag.13
ART. 19	Comitato per la Piccola Industria	pag.13
ART. 20	Gruppo Giovani Imprenditori	pag.13
	<b>TITOLO V – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO</b>	pag.13
ART. 21	Direttore Generale	pag.13
ART. 22	Fondo comune	pag.14
ART. 23	Bilancio preventivo e consuntivo	pag.14
ART. 24	Modifiche statutarie e scioglimento	pag.14
ART. 25	Disposizione di rinvio	pag.14
ART. 26	Disposizioni transitorie e di applicazione	pag.15

## **TITOLO I - PROFILO ORGANIZZATIVO**

### **Art. 1 – Costituzione**

È costituita, con durata illimitata e con sede legale in Firenze, l'Associazione degli Industriali della Provincia di Firenze, in forma abbreviata Confindustria Firenze. Essa può istituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici nella Città Metropolitana.

### **Art. 2 – Scopi - Attività istituzionali**

Confindustria Firenze realizza i propri scopi principalmente attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

1. esprimere un'efficace rappresentanza dei soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna;
2. assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza alle imprese associate che a essa fanno riferimento;
3. erogare efficienti servizi, sia di interesse generale, sia su tematiche specifiche.

A tal fine, Confindustria Firenze è impegnata a:

- a) valorizzare la propria capacità di comporre istanze e interessi diversificati per esprimere azioni di rappresentanza coerenti e condivise;
- b) promuovere sinergie tra le componenti del Sistema;
- c) promuovere e difendere la tutela del Made in Italy;
- d) attivare servizi innovativi, anche attraverso collaborazioni e partnership con enti esterni;
- e) erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;
- f) dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna ed esterna.

Per raggiungere tali scopi, le attività istituzionali di Confindustria Firenze sono volte a:

1. favorire il progresso e lo sviluppo delle imprese; stimolare la solidarietà e la collaborazione tra le stesse; promuovere l'affermazione di un'imprenditorialità improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole;
2. agire in rappresentanza delle imprese associate contro ogni azione illecita contraria ai valori e principi oggetto degli scopi sociali;
3. rappresentare, tutelare ed assistere, nei limiti del presente Statuto, le imprese associate nei rapporti con le Istituzioni e Amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e con ogni altra componente della società;
4. concorrere a promuovere con le Istituzioni e le Organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali iniziative per perseguire le più ampie finalità di crescita e sviluppo, fatti salvi l'autonomia e gli interessi dei singoli componenti;
5. fornire servizi di informazione, orientamento, assistenza e consulenza alle imprese su tutti i temi inerenti a una moderna gestione d'azienda. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a) assistere le imprese nella disciplina dei rapporti di lavoro con i dipendenti e nella stipula di contratti collettivi di secondo livello;
  - b) esaminare e trattare le controversie collettive e individuali concernenti le imprese associate;
  - c) provvedere alla rilevazione di dati statistici di interesse generale e specifico di singole imprese o categorie di imprese;
  - d) accompagnare e stimolare le imprese nei processi di internazionalizzazione, e più in generale, di sviluppo del proprio business;
  - e) assistere i propri associati in materia di innovazione e trasferimento tecnologico svolgendo

anche funzione di raccordo tra le imprese e i soggetti della ricerca;

- f) promuovere lo sviluppo delle competenze attraverso strutturate attività di formazione continua destinate agli imprenditori e ai loro collaboratori.

In coerenza con la mission di Confindustria, partecipa al processo di sviluppo del territorio, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del territorio stesso.

Confindustria Firenze non ha fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

Può aderire a Organizzazioni ed Enti nazionali, comunitari e internazionali.

Confindustria Firenze è autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno.

### **Art. 3 – Appartenenza al sistema confederale**

Confindustria Firenze aderisce a Confindustria quale Associato effettivo, partecipando al sistema di rappresentanza delle imprese industriali e delle imprese produttrici di beni e servizi come delineato nello Statuto e nei regolamenti Confederali.

In dipendenza di ciò, essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri Soci.

Adotta il logo confederale e gli altri segni distintivi del sistema associativo, con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.

Adotta il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, che costituisce parte integrante del presente Statuto, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative e i propri comportamenti e impegnando i Soci alla loro osservanza.

## **TITOLO II - SOCI**

### **Art. 4 – Perimetro della rappresentanza e categorie di soci**

Possono aderire a Confindustria Firenze le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi che:

- a) siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
- b) diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal Codice Civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c) si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Confindustria Firenze, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei Valori Associativi;
- d) dispongano di un'adeguata struttura organizzativa o evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

Le imprese con i requisiti di cui al primo comma sono inquadrare nelle categorie dei soci effettivi e dei soci ordinari di territorio a seconda delle diverse caratteristiche.

Sono soci effettivi:

- le imprese che abbiano un'Associazione o Federazione di settore di riferimento già aderente a Confindustria con sede legale nel territorio della città metropolitana di Firenze o con sede legale in luogo diverso ma che abbiano comunque nel territorio suddetto stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito;
- le imprese il cui rapporto contributivo con il Sistema sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale;
- organizzazioni imprenditoriali o gruppi di imprese - se e in quanto i loro ordinamenti e i loro scopi

non contrastino con il presente Statuto – nonché Consorzi di produzione di beni e/o servizi composti da imprese di cui ai punti precedenti, e imprese artigiane e cooperative, queste ultime previo parere favorevole di Confindustria circa la loro ammissione.

Sono soci ordinari di territorio le imprese che non abbiano una corrispondente Associazione o Federazione di settore aderente a Confindustria, con sede legale nel territorio della città metropolitana di Firenze o con sede legale in luogo diverso ma che abbiano comunque nel territorio suddetto stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito.

Possono, altresì, aderire in qualità di soci aggregati realtà imprenditoriali che non possiedano i requisiti per essere inquadrate come soci effettivi o soci ordinari di territorio, ma presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarietà e raccordo economico con quelle di cui alle due precedenti tipologie.

Il numero dei soci aggregati non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa di Confindustria Firenze.

Le imprese che hanno i requisiti dei soci effettivi non possono essere associate come soci ordinari di territorio o soci aggregati.

Tutti i soci vengono iscritti nel Registro Imprese di Confindustria Firenze e nel Registro Imprese di Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al Sistema.

#### **Art. 5 – Rapporto associativo**

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e compilata su appositi moduli predisposti dall'Associazione.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, del disposto della delibera contributiva vigente al momento dell'ingresso, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.

Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice Etico e dei Valori Associativi per l'appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 4, la domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio di Presidenza, sentiti i pareri vincolanti del Presidente della Sezione territoriale e del Presidente della Sezione merceologica di riferimento, che dovranno essere motivati se negativi e che dovranno pervenire entro 10 giorni dal ricevimento di copia della domanda di ammissione.

Il Consiglio di Presidenza accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione dei soci effettivi e a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti quelle dei soci ordinari e dei soci aggregati di territorio.

Sono disciplinate dal Regolamento di attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.

Il rapporto associativo prende efficacia dalla data in cui si è svolta la riunione del Consiglio di Presidenza nella quale è stata accolta la domanda di adesione e ha durata minima annuale; si intende tacitamente rinnovato di un anno ove non venga data formale disdetta per iscritto con preavviso di almeno 6 mesi.

Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

I soci sono tenuti a corrispondere all'Associazione una quota contributiva annuale, fin dal momento dell'ammissione a socio.

Per l'anno solare di prima iscrizione, la quota contributiva annuale effettivamente dovuta sarà calcolata applicando la delibera contributiva vigente alla data di iscrizione.

#### **Art. 6 – Diritti e doveri**

I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali e di rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza derivanti dall'appartenenza a Confindustria Firenze e al Sistema. Partecipano e intervengono all'Assemblea e hanno piena capacità di elettorato attivo e passivo in tutti

gli Organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi.

I soci ordinari di territorio hanno gli stessi diritti dei soci effettivi con esclusione della capacità di elettorato attivo e passivo per le cariche di Presidente, Vice Presidente dell'Associazione e incarichi, anche di rappresentanza esterna, di livello confederale.

I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Possono partecipare e intervenire all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di elettorato attivo solo negli organi delle articolazioni interne merceologiche e territoriali.

Tutti i soci, inoltre, hanno diritto:

- di avere attestata la partecipazione al Sistema attraverso dichiarazioni/certificazioni di appartenenza predisposte dall'Associazione a firma del Presidente;
- di utilizzare il Logo e i segni distintivi del sistema confederale secondo le disposizioni di Confindustria riportate nel Regolamento di attuazione.

L'adesione a Confindustria Firenze comporta l'obbligo di accettare il presente Statuto, i Regolamenti, il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, nonché ottemperare alle delibere degli Organi direttivi e di controllo.

In particolare, i soci devono:

- osservare le regole dettate dallo Statuto e dai regolamenti in vigore e adottare i comportamenti che derivano dal rapporto associativo e dalla partecipazione al sistema confederale;
- versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla delibera contributiva annuale;
- partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
- non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da Confindustria Firenze ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
- fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il migliore e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

I soci effettivi e quelli ordinari di territorio non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio di Presidenza concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

#### **Art. 7 - Sanzioni**

È sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Proviviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

#### **Art. 8 – Cessazione della qualità di socio**

La qualità di socio si perde per:

- a. recesso;
- b. cessazione dell'attività d'impresa, e comunque per il venir meno dei requisiti per l'ammissione previsti dall'art. 4;
- c. fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato;

d. espulsione nei casi previsti nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

I soci recedenti o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione sono tenuti a versare la quota sociale di competenza, così come disciplinato nel regolamento contributivo vigente.

Nel caso di cui al punto a. il recesso è efficace a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data della ricezione da parte dell'Associazione della comunicazione scritta del socio. Nel caso di cui al punto b. la qualità di socio viene meno a partire dal momento della ricezione da parte dell'Associazione della relativa comunicazione scritta. Nel caso di cui al punto c. il Consiglio di Presidenza – nel momento che intercorre tra la sentenza dichiarativa di fallimento e il passaggio in giudicato della stessa – ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo.

Per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale – il Consiglio di Presidenza ha a facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.

La trasformazione della ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

### **TITOLO III - GOVERNANCE**

#### **Art. 9 – Organi, componenti e articolazioni dell'Associazione**

Sono organi di Confindustria Firenze:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Presidente e i Vice Presidenti;
- e) gli Organi di controllo – Probiviri e Revisori contabili.

Costituiscono componenti dell'Associazione:

- a) il Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria;
- b) il Comitato per la Piccola Industria.

Costituiscono articolazioni dell'Associazione:

- a) le Sezioni merceologiche;
- b) le Sezioni territoriali.

Le disposizioni relative al funzionamento e alla disciplina delle componenti e delle articolazioni dell'Associazione, ove non contenute nel presente Statuto, sono riservate ad appositi regolamenti approvati dal Consiglio Generale.

#### **Art. 10 - Assemblea**

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi e dei soci ordinari di territorio in regola con gli obblighi statuari e con il versamento dei contributi delle annualità precedenti, che può essere effettuato sino a 5 giorni lavorativi precedenti la data dell'Assemblea. Partecipano, senza diritto di voto, i soci aggregati.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta l'anno con variabilità temporale raccordata alle priorità contingenti della vita associativa, fatta eccezione per l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti che deve necessariamente rispettare la scadenza del mandato.

Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, sia per iniziativa del Consiglio Generale sia su richiesta di almeno il 20% dei voti assembleari.

I soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive

ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo inderogabile di una per ogni azienda iscritta.

È ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento.

I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento.

I soci morosi non possono ricevere delega.

I soci per i quali siano in corso gli effetti di provvedimenti disciplinari di sospensione del rapporto associativo non possono partecipare all'Assemblea né possono ricevere delega da altro socio.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione, verbalizzazione e attribuzione dei voti ai soci sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Sono competenze distintive dell'Assemblea:

- a) eleggere, ogni quadriennio pari, il Presidente
- b) eleggere ogni biennio pari i Vice Presidenti ed approvare il programma di attività del Presidente;
- c) eleggere, ogni biennio dispari, i componenti elettivi del Consiglio Generale;
- d) eleggere, ogni quadriennio dispari, i Probiviri e i Revisori contabili;
- e) determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
- f) approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo;
- g) modificare il presente Statuto;
- h) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare uno o più liquidatori;
- i) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.

La delibera contributiva e il bilancio consuntivo approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria.

## **Art. 11 – Consiglio Generale**

Il Consiglio Generale è composto da:

a. il Presidente, i componenti del Consiglio di Presidenza, l'ultimo Past President, purché espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici, i Presidenti delle articolazioni territoriali e merceologiche, il Presidente del Comitato Piccola Industria e il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori;

b. i seguenti componenti elettivi:

- n. 8 rappresentanti generali eletti dall'Assemblea ordinaria negli anni dispari;
- n. 34 rappresentanti aggiuntivi espressi dalle Sezioni territoriali e merceologiche, con un'attribuzione dei seggi secondo un sistema proporzionale puro tra le Sezioni merceologiche e territoriali in ragione del contributo complessivamente versato all'Associazione dalle imprese appartenenti a ciascuna Sezione;
- n. 3 rappresentanti aggiuntivi nominati dal Comitato Piccola Industria e n. 2 nominati dal Gruppo Giovani Imprenditori

c. n. 4 membri nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa della base associativa. Scadono alla scadenza del mandato del Presidente che li ha nominati.

Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto, tutti gli altri Past President – laddove siano espressione di imprese regolarmente associate e non ricoprano incarichi politici di contenuto elettivo e non - i Revisori contabili e i Probiviri.

Sono ammessi invitati permanenti – senza diritto di voto – proposti dal Presidente nel limite massimo di 1/5 dei componenti elettivi del Consiglio Generale.

I componenti elettivi del Consiglio Generale durano in carica un biennio e scadono in occasione



dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari; i componenti possono essere rieletti allo stesso titolo per un massimo di altri tre bienni consecutivi al primo. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse dopo una *vacatio* di almeno un mandato.

Il Consiglio Generale si riunisce, di regola, almeno una volta ogni due mesi.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio Generale:

- a) proporre all'Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti, nonché il relativo programma di attività;
- b) su proposta del Presidente, eleggere gli eventuali Vice Presidenti sostitutivi nel caso di dimissioni o impedimento di Vice Presidenti in carica;
- c) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- d) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- e) proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo;
- f) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;
- g) deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione che riterrà necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini dell'Associazione;
- h) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche dello Statuto;
- i) proporre all'Assemblea lo scioglimento dell'Associazione;
- j) approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente Statuto;
- k) istituire e modificare le Sezioni merceologiche e territoriali e i loro rispettivi ambiti;
- l) approvare il programma di attività delle Sezioni territoriali;
- m) pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda;
- n) deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione;
- o) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.

## **Art. 12 – Consiglio di Presidenza**

Il Consiglio di Presidenza è composto da:

1. Presidente;
2. fino a 8 Vice Presidenti eletti;
3. Vice Presidenti di diritto ovvero i Presidenti del Comitato per la Piccola Industria e del Gruppo Giovani Imprenditori;
4. l'ultimo Past President come invitato permanente di diritto;

Alle riunioni del Consiglio di Presidenza partecipa, senza diritto di voto, il Direttore.

Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'art. 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della mission e del ruolo dell'Associazione.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno ogni 40 giorni.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

- a) stabilire l'azione a breve termine dell'Associazione e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine;
- b) dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale e controllarne i risultati;
- c) deliberare sulle questioni demandate dal Consiglio Generale;
- d) deliberare sulle domande di adesione;
- e) istituire eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all'attività del Presidente e dei Vice Presidenti;
- f) designare e revocare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
- g) sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea;
- h) esercitare, in caso di motivata urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale – ad eccezione di quelli relativi alla designazione del Presidente e dei Vice Presidenti - al quale deve però riferire nella prima riunione utile per la necessaria ratifica;
- i) deliberare sulle materie di carattere patrimoniale e finanziario che eccedono l'ordinaria amministrazione;
- j) nominare e revocare il Direttore dell'Associazione stabilendone il trattamento economico e normativo; ove necessario, nominare e revocare uno o più Vice Direttori;
- k) approvare su proposta del Direttore la struttura organizzativa dell'Associazione;
- l) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione e svolgere ogni altra attività che non sia espressamente riservata ad altro organo dell'Associazione.

### **Art. 13 – Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio pari, su proposta del Consiglio Generale. Può durare in carica per un massimo di quattro anni consecutivi, con impossibilità permanente di ulteriori rielezioni, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Unico per il Sistema di Confindustria.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio Generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 15 previa consultazione dei soci.

Sono competenze distintive del Presidente:

- a) la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli Organi direttivi;
- c) la convocazione degli Organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, anche con poteri sostitutivi in caso di impedimento o di immotivata inerzia;
- d) il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega;
- e) l'esercizio in via di motivata urgenza dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica dei provvedimenti adottati nella prima riunione utile.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

## **Art. 14 – Vice Presidenti**

Nella realizzazione del proprio programma di attività il Presidente è affiancato dai Vice Presidenti elettivi e di diritto.

I Vice Presidenti elettivi sono proposti dal Presidente designato al Consiglio Generale in una riunione successiva a quella di designazione e antecedente al voto dell'Assemblea.

Sono eletti dall'Assemblea negli anni pari con mandato biennale rinnovabile fino a 3 bienni consecutivi al primo.

Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari almeno a un biennio.

In caso di cessazione anticipata del Presidente per qualunque causa - incluse le dimissioni o altro impedimento, temporaneo o permanente - il Vice Presidente più anziano di età assume la reggenza per avviare le procedure di elezione del Presidente subentrante, così come previsto dal Regolamento di attuazione del presente Statuto; terminano invece il proprio mandato i Vice Presidenti elettivi proposti dal Presidente dimissionario o cessato.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti elettivi vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti. I Vice Presidenti così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del/i Vice Presidente/i sostituito/i.

Ai Vice Presidenti possono essere assegnate specifiche deleghe tematiche nell'ambito del programma del Presidente; possono, inoltre, costituire gruppi tecnici con funzioni progettuali e di supporto alle attività raccordate alle deleghe assegnate.

## **Art. 15 – Commissione di designazione – Procedura di designazione ed elezione**

La Commissione è composta da 3 membri, che siano imprenditori associati, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice Etico e dei Valori Associativi, sorteggiati all'interno di un elenco di almeno 5 nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri, previa consultazione con tutti i Past President.

La Commissione deve insediarsi 3 mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata fino a 6 settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

Spetta alla Commissione raccogliere riservatamente ogni indicazione e proposta.

Nella prima settimana di mandato la Commissione di designazione può ricevere eventuali autocandidature - formalizzate con il sostegno di almeno il 10% dei voti assembleari attribuiti a imprese iscritte in regola con gli obblighi associativi - e accompagnate da linee programmatiche e curriculum vitae. Il Collegio speciale dei Probiviri verifica il possesso dei requisiti richiesti, nonché il profilo personale, professionale e associativo di ciascun autocandidato.

La Commissione di designazione comunica agli interessati la conclusione degli accertamenti preliminari.

Al termine delle consultazioni, la Commissione di designazione individua uno o più nominativi invitandoli ad ufficializzare in via definitiva l'accettazione della candidatura; devono comunque essere ammessi alla presentazione della propria candidatura e, quindi, essere sottoposti al voto del Consiglio Generale, previa verifica di cui al comma quarto di questo articolo, anche coloro che certifichino per iscritto di poter disporre di un consenso pari ad almeno il 20% dei voti assembleari attribuiti ad imprese iscritte in regola con gli obblighi associativi.

Al termine delle consultazioni, la Commissione di designazione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale, professionale e associativo rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti spettanti al Consiglio Generale senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

#### **Art. 16 – Probiviri**

I Probiviri sono 7 e sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio dispari e possono essere rieletti senza limiti di mandato.

Sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale senza diritto di voto.

La carica di Probiviro è incompatibile con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di Presidente, Vice Presidente e cariche analoghe di altra organizzazione confederale.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Spetta ai 3 Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione del presente Statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci o tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena l'irricevibilità, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel Regolamento di attuazione del presente Statuto. La somma verrà restituita al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinata al finanziamento di borse di studio e di progetti speciali per la formazione.

I 7 Probiviri designano – a rotazione e a maggioranza tra loro - almeno 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

Nell'anno della loro elezione, i 7 Probiviri provvedono alla nomina suddetta entro 30 giorni dall'Assemblea elettiva; negli altri anni entro 10 giorni dalla scadenza dell'incarico.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti 4 Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

In ottemperanza alla normativa di Confindustria, il Collegio speciale dei Probiviri si coordina con il Collegio speciale dei Probiviri confederali per le competenze previste dallo Statuto.

#### **Art. 17 – Revisori Contabili**

I Revisori contabili sono 3 effettivi e 2 supplenti, di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali.

I Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio dispari e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale senza diritto di voto.

La carica di Revisore contabile è incompatibile con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di Presidente, Vice Presidente e cariche analoghe di altra organizzazione confederale.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

## **TITOLO IV - ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA**

### **Art. 18 – Sezioni merceologiche e territoriali**

Le imprese associate sono suddivise – in base al territorio nel quale svolgono la/le propria/e attività - in Sezioni territoriali, e - in base alla natura dell'attività o delle attività da esse esercitate - in Sezioni merceologiche che a loro volta possono deliberare di suddividersi e di aggregarsi in Gruppi.

La costituzione e lo scioglimento sono deliberati dal Consiglio Generale.

Le Sezioni merceologiche e territoriali devono rappresentare un significativo numero di imprese.

Il Presidente della Sezione territoriale opera in stretto raccordo con la Presidenza dell'Associazione nel rappresentare Confindustria Firenze nel territorio di riferimento.

Le norme di elezione, convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione degli organi sono contenute nel Regolamento delle Sezioni merceologiche e in quello delle Sezioni territoriali.

### **Art. 19 – Comitato per la Piccola Industria**

Il Comitato della Piccola Industria è costituito dal Presidente e da due delegati per ciascuna delle Sezioni merceologiche e territoriali, eletti dai rappresentanti delle imprese appartenenti a tali Sezioni che occupino non più di cinquanta dipendenti. Ha lo scopo di dare rilevanza alle specifiche istanze delle piccole imprese ed esaminare le questioni di specifico interesse per eventuali proposte agli Organi dell'Associazione.

I componenti del Comitato devono essere titolari di imprese individuali o soci di imprese aventi la forma di società di persone o legali rappresentanti di imprese, purché abbiano responsabilità di gestione nelle imprese stesse.

Elegge un Presidente che è Vice Presidente di diritto dell'Associazione e membro di diritto del Consiglio di Presidenza.

Le attività e le modalità di funzionamento del Comitato per la Piccola Industria sono disciplinate da uno specifico Regolamento, che esso medesimo è tenuto a darsi e che deve essere conforme agli scopi dell'Associazione e al presente Statuto e deve essere approvato dal Consiglio Generale.

### **Art. 20 – Gruppo Giovani Imprenditori**

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori per promuovere iniziative e azioni in linea con gli scopi del movimento nazionale Giovani Imprenditori di Confindustria.

Il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori è Vice Presidente di diritto dell'Associazione e membro di diritto del Consiglio di Presidenza.

Le attività e le modalità di funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori sono disciplinate da uno specifico Regolamento, che esso medesimo è tenuto a darsi e che deve indicare il limite di età e tutti gli altri requisiti per l'appartenenza. Tale regolamento deve essere conforme agli scopi dell'Associazione e al presente Statuto e deve essere approvato dal Consiglio Generale.

## **TITOLO V - FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO**

### **Art. 21 – Direttore Generale**

Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza, su proposta del Presidente.

Il Direttore Generale rappresenta a tutti gli effetti il datore di lavoro di Confindustria Firenze.

E' responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Generale.

Dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predisporre la bozza di bilancio preventivo e consuntivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo

all'anno di riferimento da sottoporre all'approvazione degli Organi.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi svolgendo le funzioni di Segretario.

#### **Art. 22 – Fondo comune**

Il Fondo comune è costituito da:

- contributi e quote di ammissione;
- gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve;
- gli investimenti mobiliari e immobiliari;
- le erogazioni o lasciti a favore dell'Associazione;
- i beni di proprietà dell'Associazione.

Il Fondo Comune è indivisibile tra i soci.

#### **Art. 23 – Bilancio preventivo e consuntivo**

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare sulla base dei principi contabili previsti dal Codice Civile.

Il consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate, prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione dei Revisori contabili.

Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo viene invece sottoposto all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e da quella dei Revisori Contabili.

Il bilancio dell'Associazione e quelli delle società controllate, sono corredati da relazioni di certificazione.

Il Consiglio Generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell'Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.

#### **Art. 24 – Modifiche statutarie e scioglimento**

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata/lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Generale, con il voto favorevole pari almeno al 65% dei voti presenti che rappresentino almeno il 30% dei voti totali esercitabili.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

#### **Art. 25 - Disposizione di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.

## **Art. 26 - Disposizioni transitorie e di applicazione**

Il presente Statuto entra in vigore ed è efficace dal giorno successivo alla sua approvazione.

Il Presidente in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto cessa il proprio incarico con l'elezione del nuovo Presidente che avverrà - una volta costituito il Consiglio Generale - ai sensi del presente Statuto.

La Giunta e il Consiglio direttivo in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto terminano il proprio mandato al completamento della costituzione del Consiglio Generale.

Le disposizioni del presente Statuto relative alla composizione e alle modalità di elezione o rinnovo di organi, componenti o articolazioni dell'Associazione, si applicano sin dalla prima elezione o rinnovo successivi alla sua entrata in vigore.

I componenti elettivi del Consiglio Generale di cui all'art.11 comma 1 lettera b) di prima nomina resteranno in carica tre anni nel caso in cui sia necessario adeguare la scadenza temporale dell'Organo ai dettami del presente Statuto.

I Provirvi e Revisori dei Conti in carica al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto termineranno il proprio mandato con l'Assemblea del 2023 per poter adeguare la scadenza temporale dei due Organi di controllo ai dettami del presente Statuto.

Fino alla costituzione del Consiglio Generale i regolamenti previsti dal presente Statuto sono approvati dalla Giunta.

Limitatamente al primo mandato del Consiglio Generale successivo all'approvazione del presente Statuto, i cinque maggiori contribuenti di Confindustria Firenze nominano ciascuno un componente con diritto di voto all'interno del Consiglio Generale.

Le attività, il ruolo organizzativo, le competenze e la governance di ANCE Firenze sono disciplinati da specifico regolamento e da eventuale protocollo di collegamento - da sottoscrivere dai Presidenti di Confindustria Firenze e Ance Firenze - nel rispetto delle intese, stipulate a livello nazionale, intercorse tra Confindustria e ANCE.

Su proposta del Consiglio di Presidenza, il Consiglio Generale provvede ad adottare tutte le ulteriori disposizioni transitorie e di attuazione necessarie a regolare in modo ordinato il passaggio dal precedente al presente Statuto.